

**CONVENZIONE TRA
L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO E LA DIOCESI DI VITERBO
PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA AGLI INFERMI E AL PERSONALE NEI
PP.OO. DELL'AZIENDA ASL VITERBO**

(ai sensi dell'art. 11 dell'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede reso esecutivo con Legge 25 marzo 1985 n. 121; della Legge 23 dicembre 1978 n. 833; della Legge Regionale n. 18/94 e successive modificazioni; ed in conformità della vigente legislazione canonica e del Protocollo di intesa in data 31.05.2002 tra la Regione Lazio e la Regione Ecclesiastica Lazio)

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo (di seguito per brevità "Azienda") con sede Legale Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo (VT), Partita IVA 01455570562, nella persona della Dott.ssa Simona DI GIOVANNI, Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Commissario Straordinario Dr. Egisto Bianconi, con Deliberazione CS n° 1250/2023, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni;

E

La Diocesi di Viterbo con sede in Viterbo (c.f. 90013460564), in persona dell'Ordinario diocesano Mons. Orazio Francesco Piazza nella sua qualità di legale rappresentante, domiciliato per la sua carica in Viterbo, P.zza San Lorenzo 6, che interviene nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante della propria Diocesi e per conto degli Ordinari Diocesani delle Diocesi di Civita Castellana e Civitavecchia-Tarquinia, in virtù di quanto disposto nell'art. 3 del citato Protocollo di Intesa tra la Regione Lazio e la Regione Ecclesiastica Lazio.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

L'Azienda e la Diocesi di Viterbo, come sopra rappresentate, provvedono d'intesa a garantire il servizio di assistenza religiosa di confessione cattolica degli infermi ed al personale secondo le norme concordate nella presente convenzione.

ART. 2

Il servizio di assistenza religiosa oggetto della convenzione comporta:

- l'assistenza spirituale e morale degli infermi, dei loro familiari, del personale e di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, fanno parte della comunità ospedaliera;
- l'amministrazione dei sacramenti;
- la celebrazione delle Sante Messe e delle altre funzioni di culto cattolico, secondo le norme canoniche e liturgiche.

ART.3

Il servizio di assistenza religiosa è svolto da n.5 cappellani, denominati anche assistenti religiosi.

La Diocesi di Viterbo per conto anche delle Diocesi di Civita Castellana e Civitavecchia-Tarquinia, si impegna a garantire il servizio di assistenza religiosa, per una prestazione di ore complessive pari a 60 settimanali, presso i seguenti Presidi Ospedalieri, con una presenza maggiore del cappellano per il P.O. di Belcolle, in considerazione della complessità strutturale, secondo concordamento con le direzioni sanitarie dei PP.OO. interessati:

Diocesi di Viterbo

- Ospedale di Acquapendente, n. 1 cappellano
- Ospedale di Montefiascone, n. 1 cappellano
- Ospedale di Viterbo , n. 1 cappellano

Diocesi di Civita Castellana

- Ospedale di Civita Castellana, n. 1 cappellano

Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia

- Ospedale di Tarquinia, n. 1 cappellano

Qualsiasi variazione nel numero di unità sarà stabilita d'intesa tra le parti con scambio di note, tenendo conto del numero e della qualità degli infermi o di altre particolari esigenze.

Spetta all'Ordinario Diocesano della Diocesi di pertinenza come sopra indicato, la designazione e la rimozione dall'ufficio del personale di assistenza religiosa (previa intesa con il Superiore provinciale o l'Ordinario competente, qualora il cappellano appartenga a un istituto religioso o ad altra Diocesi), nonché la designazione dei sostituti in tutte le ipotesi di assenza o di impedimento e, nel caso di diversi cappellani nella stessa struttura, la designazione del cappellano coordinatore.

La Diocesi comunica all'Azienda i nomi dei sacerdoti incaricati del servizio di Cappellano e la loro eventuale sostituzione.

ART. 4

L'organizzazione e l'attuazione del servizio di assistenza religiosa, all'interno dei PP.OO. dell'ASL di Viterbo sono concordati direttamente tra i Cappellani ed i Direttori Sanitari dei Presidi, nell'ambito della loro rispettiva autonomia, in modo che il servizio religioso si integri con quello sanitario nell'interesse spirituale e materiale degli infermi.

Per lo svolgimento del servizio i Cappellani possono essere coadiuvati da collaboratori (religiosi/e e laici) che sono volontari e prestano la loro opera gratuitamente.

La Diocesi comunica all'Azienda anche i nomi dei collaboratori religiosi e la loro eventuale sostituzione. Ai sacerdoti e ai Diaconi è consentito l'ingresso fuori dell'orario normale di visita quando fanno visita agli infermi per motivo di ministero.

ART. 5

Per quanto riguarda il servizio di assistenza religiosa, i Cappellani dipendono, esclusivamente, dall'Ordinario diocesano e sono tenuti alle leggi, ai decreti e alle disposizioni dell'Autorità Ecclesiastica per tutto ciò che riguarda l'esercizio del loro ufficio.

Il Direttore Generale dell'Azienda può segnalare, all'Ordinario diocesano, eventuali comportamenti dei cappellani e dei loro collaboratori non conformi alle norme concordate con la presente convenzione.

I Cappellani, nell'esercizio del loro ministero, devono rispettare la volontà e la libertà di coscienza degli infermi ed attenersi alle norme organizzative vigenti per il personale ed alle eventuali disposizioni, per

esigenze particolari, che i Direttori Sanitari dei Presidi emaneranno nell'interesse del servizio, della salute degli infermi e dei dipendenti.

ART. 6

I Cappellani possono organizzare attività pastorali e culturali religiose a favore degli infermi e del personale dandone comunicazione al Direttore Sanitario del Presidio di riferimento.

Il Direttore Sanitario del Presidio d'intesa con i Cappellani, possono concedere permessi ad Associazioni e persone che desiderano compiere opere assistenziali e religiose tra gli infermi, avendo cura che tali opere non turbino la tranquillità dei medesimi.

ART. 7

L'Azienda, per garantire il servizio di assistenza religiosa, mette a disposizione quanto segue:

- a) il locale Chiesa o Cappella, con gli arredi ed attrezzature di pertinenza ;
- b) il servizio mensa, secondo le modalità previste per i dipendenti, o vitto fornito secondo la consuetudine;
- c) l'uso della sala riunioni per le attività pastorali e culturali religiose, se la struttura ne dispone, compatibilmente con le esigenze aziendali;

ART. 8

Gli Assistenti Religiosi dovranno assicurare il servizio in orario diurno.

Al personale di assistenza religiosa dovrà essere assicurato il diritto ad esercitare le funzioni inerenti alla propria missione.

Gli assistenti religiosi sono tenuti a documentare la loro presenza in servizio, nel rispetto del debito orario, attraverso le modalità più idonee da concordarsi con l'Amministrazione.

Sono esclusi emolumenti o titoli di lavoro straordinario, servizi festivi, notturni e reperibilità.

L'Azienda si impegna a comunicare annualmente all'Ordinario diocesano il programma delle attività di formazione e di aggiornamento che vedono coinvolti gli assistenti religiosi. Il programma tiene conto delle richieste presentate dagli assistenti religiosi e delle necessità che si evidenziano nello svolgimento del servizio.

ART. 9

Per il servizio di assistenza religiosa, consistente nello svolgimento di complessive 60 ore settimanali presso i PP.OO. dell'ASL di Viterbo, le parti concordano che l'Azienda verserà alla Diocesi di Viterbo un corrispettivo annuo forfettario e onnicomprensivo pari ad € 50.000,00, tenendo conto della equiparazione del trattamento economico previsto dal CCNL per la figura del collaboratore amministrativo professionale, per lo svolgimento di 36 ore settimanali lavorative, sul C/C bancario della Diocesi di Viterbo n. 30015 – IBAN: IT95J0306914512100000012387 - CAB 14512 – ABI 03069, secondo quattro rateazioni trimestrali, (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre) entro il mese successivo al trimestre di riferimento, previa presentazione di una nota di attestazione di prestato servizio da parte degli assistenti religiosi, validata dal Direttore Sanitario del Presidio di riferimento, presentate dalla Diocesi di Viterbo per tutti i Presidi ospedalieri di cui all'Art. 3. Dette attestazioni dovranno essere trasmesse entro i primi cinque giorni del mese successivo al competente ufficio dell'Azienda.

Il pagamento è inoltre subordinato all'emissione da parte della Diocesi di apposita ricevuta da presentare al termine di ogni trimestre, al fine di permettere all'Azienda di provvedere al relativo mandato di pagamento.

ART. 10

Le parti convengono che eventuali questioni che dovessero insorgere per quanto riguarda l'interpretazione e l'attuazione della presente convenzione, saranno portate alla valutazione della Commissione Regionale, prevista dall'art. 6 del Protocollo d'Intesa citato. Il presente atto è soggetto a imposta di bollo e può essere registrato in caso d'uso.

ART. 11

La presente convenzione, redatta in triplice copia, si rinnova senza soluzione di continuità per la durata di due anni sino al 31.12.2026, se non disdetta da una delle parti mediante lettera raccomandata A/R, da inviare almeno tre mesi prima della scadenza.

Letta, approvata e sottoscritta in data _____

Per l'Azienda A.S.L. di Viterbo il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Simona Di Giovanni _____

Per la Diocesi di Viterbo l'Ordinario Diocesano

Mons. Orazio Francesco Piazza _____